



**CITTA' DI TORINO**  
**DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**  
**SERVIZIO SICUREZZA STRADALE**  
**Ufficio Studi e Formazione**

**CIRCOLARE N. 42**  
***Informativa.***

**OGGETTO: Polizia Giudiziaria e di Sicurezza.**

*Principi e procedura di P.G. ordinaria.*

Legge 17 aprile 2014 n. 62 recante "Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso" <sup>(1)</sup>.

Si informa che la legge n. 62/14 ha sostituito il disposto normativo di cui all'art. 416-ter del codice penale (scambio elettorale politico-mafioso). Per un corretto e puntuale aggiornamento in materia si riporta, di seguito, il testo coordinato dell'articolo in commento.

<p>Art. 416-ter c.p. <i>Scambio elettorale politico-mafioso.</i> La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis<sup>(2)</sup> in cambio della erogazione di denaro.</p>	<p>Art. 416-ter c.p. <i>Scambio elettorale politico-mafioso.</i> <b>Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni.</b> <b>La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma</b></p>
--	--

CSLV/RB  
Addì, 18/04/2014

F.to IL DIRIGENTE DI P.M.  
Dott. Marco SGARBI

(1) G.U. n. 90 del 17.04.2014

(2) Associazioni di tipo mafioso anche straniere